



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>337</u>	del <u>16 SET. 2014</u>
Oggetto:	Federazione Italiana Biliardo Sportivo: approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I..
Esecuzione:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	<u>19 SET. 2014</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

2 Deliberazione n.

337

Riunione del

16 SET. 2014

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 del 15 luglio 2014 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la propria deliberazione n. 204 dell'11 giugno 2014 con la quale il Presidente del CONI è stato autorizzato a nominare i Commissari ad acta per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la deliberazione n. 10093/14 del 9 settembre 2014 con la quale il Prof. Avv. Pierluigi Matera nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Biliardo Sportivo con provvedimento del Presidente del CONI n. 105/47 del 25 luglio 2014, ha modificato lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia della Federazione predetta;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Biliardo Sportivo deliberati dal Commissario ad acta Prof. Avv. Pierluigi Matera con deliberazione n. 10093/14 del 9 settembre 2014.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbri

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 337
Riunione del 16 SET 2014

Roma, 11 SET. 2014

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Biliardo Sportivo:** approvazione ai fini sportivi dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I.

Il Prof. Avv. Pierluigi Matera, nominato Commissario ad acta della Federazione Italiana Biliardo Sportivo con provvedimento del Presidente del CONI n. 105/47 del 25 luglio 2014, per provvedere alle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, dei Principi di Giustizia e del Codice della Giustizia Sportiva di cui alle deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1510, 1511 e 1512 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, ha depositato il testo dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione predetta modificati con decreto n. 10093/14 del 9 settembre 2014.

Il testo della normativa predetta è conforme al Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Prot.n. 0010093/14 del 09/09/2014

Roma, 09 settembre 2014

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

VISTO il D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I., come modificato dalle delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nn. 1499 del 16 dicembre 2013 e 1509 dell'11 giugno 2014;

VISTE le delibere del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nn. 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 di approvazione della sezione 11 (Principio di trasparenza) e della sezione 15 (Principio di giustizia sportiva) dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché di approvazione dei Principi di Giustizia Sportiva;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1512 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1513 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1514 dell'11 giugno 2014 di approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1518 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1519 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche ai Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1520 del 15 luglio 2014 di approvazione delle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport;

VISTA la delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 204 dell'11 giugno 2014 di autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. alla nomina dei Commissari *ad acta* per l'attuazione delle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento del Principio di trasparenza e del Principio di giustizia sportiva dei predetti Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (sezioni 11 e 15), nonché dei Principi di Giustizia Sportiva, del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport;

VISTA la comunicazione del 25 luglio 2014 del Segretario Generale del C.O.N.I. di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Biliardo Sportivo per l'attuazione delle modifiche statutarie e regolamentari necessarie al recepimento delle disposizioni richiamate al punto precedente;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo rispetto alle modifiche reputate necessarie dal sottoscritto nella propria qualità di Commissario *ad acta*;

RILEVATO che lo Statuto Federale e il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Biliardo Sportivo in vigore non risultano conformi al Principio di trasparenza e al Principio di giustizia sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva nonché ai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Tutto ciò visto, considerato e rilevato il sottoscritto, nella propria qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Biliardo Sportivo,


DECRETA

l'approvazione dei nuovi testi dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, al solo fine di assicurarne la conformità al Principio di trasparenza e al Principio di giustizia sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva nonché ai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport di cui in premessa.

I testi dello Statuto Federale (all. n. 1) e del Regolamento di Giustizia (all. n. 2), come modificati, si allegano al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Lo scrivente Commissario *ad acta* si riserva di adottare uno o più decreti integrativi o correttivi entro un anno dal presente provvedimento.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
prof. avv. Pierluigi Matera



F.I.Bi.S. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Biliardo Sportivo (F.I.Bi.S.) è costituita da tutte le società e associazioni ad essa regolarmente affiliate costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, che abbiano sede sportiva in Italia e praticano nel territorio nazionale lo sport del Biliardo nelle sue diverse specialità e modalità tecniche senza fini di lucro. La FIBIS riconosce e disciplina le seguenti specialità: stecca, carambola, pool/snooker, bocchette.
2. La F.I.Bi.S. è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 15/04.
3. La FIBIS, riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I. in qualità di disciplina associata al C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
4. La F.I.Bi.S. è affiliata alla W.C.B.S. (World Confederation of Billiard Sports), la quale è riconosciuta dal C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale).
5. La F.I.Bi.S. è affiliata alla U.M.B. (Union Mondiale de Billard), alla E.C.B.S. (European Confederation of Billiard Sports), alla C.E.B. (Confédération Européenne de Billard), alla E.P.B.F. (European Pool Billiard Federation) delle quali accetta Statuti e Regolamenti, proponendosi di richiedere ed ottenere il riconoscimento di ogni altra federazione internazionale riconosciuta dal CIO volta all'organizzazione delle diverse specialità del biliardo sportivo, ed è la sola qualificata a disciplinare lo sport del biliardo e a rappresentarlo in campo nazionale e internazionale.
6. La F.I.Bi.S. svolge attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle federazioni
7. internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività.
8. Lo statuto, i Regolamenti, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, le norme e le decisioni delle Federazioni Internazionali, del CIO, del CONI, sono considerati parte integrante dello Statuto Federale e devono essere obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi affiliati e tesserati.
9. La F.I.Bi.S. è retta da norme statutarie e regolamentari fondate sul principio della democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
10. La F.I.Bi.S. persegue lo scopo della prevenzione e della repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del CONI alle quali la FIBIS aderisce integralmente.
11. L'attività della F.I.Bi.S. è estranea a ogni influenza di religione, politica e razza.
12. L'attività del biliardo sportivo è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica .

Articolo 2 – Fini istituzionali

1. Sono fini istituzionali della F.I.Bi.S. l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del biliardo, in tutte le sue forme e manifestazioni nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla U.M.B., dalla W.P.A., dalla E.C.B.S., dalla C.E.B. e dalla E.P.B.F. nonché da ogni altra federazione internazionale avente il riconoscimento del CIO.
2. La F.I.Bi.S. prevede l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.

Articolo 3 – Attività agonistica

1. L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla Federazione dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali.
2. Ogni attività agonistica dovrà svolgersi con biliardi, attrezzature e accessori preventivamente omologati.
3. La Federazione impartirà, tramite proprie delibere, le modalità specifiche e le procedure da seguire per richiedere l'omologazione dei prodotti e delle attrezzature inerenti all'attività agonistica.

Articolo 4 – Durata e sede

1. La F.I.Bi.S. ha durata illimitata e la sua sede è a Milano.

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 5 – Affiliati

1. Le associazioni e le società, di cui all'art. 1, comma 1, che intendono praticare, senza scopo di lucro, lo sport del biliardo nell'ambito della F.I.Bi.S., devono affiliarsi alla stessa, secondo le procedure previste dal regolamento organico.
2. L'affiliazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.
3. Gli enti di cui al primo comma, che di seguito potranno essere indicati come "affiliati", sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Coni o da parte del Consiglio federale della F.I.Bi.S., se delegato dal primo.
4. Gli affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da statuti, che saranno approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa., ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, 4 comma, lettera b) dello statuto del CONI.
5. Gli statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione, stante la necessità di tale disposizione per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.
6. Gli statuti dovranno, inoltre, salvaguardare i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle assemblee federali.
7. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
8. Gli statuti e gli atti costitutivi degli affiliati, costituiti in forma di società di capitale, dovranno espressamente prevedere l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione.
9. Requisito ulteriore per ottenere l'affiliazione è il tesseramento di almeno 15 (quindici) soci, compresi i Dirigenti, i soci ordinari, gli atleti appartenenti alle diverse categorie agonistiche individuate dalla federazione (esclusi gli atleti di quarta categoria e juniores) ed i tecnici

10. Le associazioni sportive che non raggiungano il numero tesserati sopra indicato possono essere affiliate senza diritto di voto.
11. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di C.S.B. (Centro Biliardo Sportivo) che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FIBiS relative alle stagioni sportive precedenti.
12. Le associazioni sportive dovranno indicare la sede ove viene svolta l'attività sportiva e la presenza in tale luogo di attrezzature omologate. L'attività sportiva potrà essere svolta unicamente in locali in regola con la normativa nazionale in materia di luoghi aperti al pubblico.

Articolo 6 – Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati entrano a far parte della FIBIS. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e riaffiliazione, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.
3. Gli affiliati assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.Bi.S., i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa italiana.

Articolo 7 – Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:
 - a) prendere parte alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) partecipare all'attività internazionale nel rispetto delle norme emanate dagli Organi federali, dal C.O.N.I., dal C.I.O. e dalle Federazioni internazionali;
 - d) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali, tesserare Atleti, iscriversi a tornei e campionati indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti;
 - e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.Bi.S.

Articolo 8 – Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico e deliberati dal Consiglio Federale.

Articolo 9 – Cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.Bi.S. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante due anni sportivi federali consecutivi;
 - d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di giustizia;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport.
3. In caso di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Bi.S. e agli altri affiliati

4. I componenti l'ultimo Consiglio direttivo degli affiliati cessati saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.
5. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
6. La cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 10 – Fusione

1. La fusione di due o più affiliati può effettuarsi secondo le norme del Regolamento organico.

Articolo 11 – I tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti federali;
 - c) i Dirigenti sociali;
 - d) gli Ufficiali di gara;
 - e) i Tecnici;
 - f) i Membri onorari;
 - g) i Soci degli affiliati;
2. Il tesseramento degli Atleti, dei Soci degli affiliati, dei Dirigenti sociali e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza; il tesseramento dei Dirigenti federali è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento degli Ufficiali di Gara è valido dal momento dell'inquadramento nel ruolo federale; il tesseramento dei membri onorari è valido dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea nazionale.
3. Il vincolo sportivo degli Atleti ha la durata di anni uno ad eccezione della categoria *juniores* per la quale il vincolo è fissato in tre anni. Il Regolamento organico federale prevede altresì le modalità di svincolo.
4. Hanno facoltà di tesserarsi alla F.I.Bi.S. persone di ambo i sessi di nazionalità italiana o straniera con residenza italiana, immuni da provvedimenti di radiazione emessi dalla F.I.Bi.S. o da altri organismi o federazioni sportive riconosciuti dal CONI.
5. E' inibito il tesseramento:
 - a) alle persone che non abbiano i requisiti del presente statuto;
 - b) alle persone che risultano essere destinatarie di provvedimenti disciplinari emessi da altri enti riconosciuti dal CONI, che prevedano squalifiche superiori ai sei mesi;
 - c) è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
6. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 12 – Doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 6 del presente Statuto e da quanto disciplinato dal Regolamento organico.
2. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.

3. Gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.Bi.S.

Articolo 13 – Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.Bi.S. In materia.
2. E' riconosciuto l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.
3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono coloro che, eletti in assemblee regionali formate da tutti i tesserati aventi diritto al voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali.
Essi devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Detti rappresentanti restano in carica per un quadriennio olimpico.
4. Gli atleti e i tecnici eleggeranno per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e Bolzano un numero di rappresentanti in quota atleti e in quota tecnici pari rispettivamente al 20% e al 10% degli aventi diritto di voto in assemblea, garantendo a tal fine un'equa rappresentanza per entrambi i sessi.
5. La F.I.Bi.S. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del parto, con specifiche norme per la compilazione delle classifiche.

Articolo 14 – Tesseramento, durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento organico.
2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di giustizia;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 9.
 - d) in caso di dimissioni o di mancato rinnovo della tessera.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.Bi.S., nonché di ogni altro atto cui sono tenuti all'osservanza, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e regolamenti federali.
2. Gli affiliati, inoltre, possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del presente Statuto e del Regolamento di giustizia.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 16 – ORGANI E ORGANISMI DELLA F.I.Bi.S.

1. Gli Organi della F.I.Bi.S. si distinguono in:
 - A) Organi centrali:
 - a. l'Assemblea nazionale;
 - b. il Presidente della Federazione;
 - c. il Consiglio federale;
 - d. il Segretario Generale;
 - e. il Collegio dei revisori dei conti;
 - f. la Commissione federale di garanzia;
 - g. l'Ufficio del Procuratore federale.
 - B) Organi tecnici federali
 - a. i Responsabili nazionali di Sezione.
 - C) Organi periferici
 - a. l'Assemblea regionale;
 - b. il Presidente del Comitato regionale;
 - c. il Comitato regionale;
 - d. il Delegato regionale;
 - e. l'Assemblea provinciale;
 - f. il Presidente del Comitato provinciale;
 - g. il Comitato provinciale;
 - h. il Delegato provinciale.
 - D) Organi di giustizia
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) il Giudice sportivo territoriale;
 - c) la Corte sportiva di appello;
 - d) il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello.
2. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la F.I.Bi.S. si avvale dei seguenti organismi:
 - a) la Segreteria federale;
 - b) le Commissioni federali;
 - c) la Commissione per la promozione del settore giovanile;
 - d) la Commissione tecnica arbitrale;

CAPO II – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale degli aventi diritto al voto è il supremo Organo della Federazione: a essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo degli stessi, regolarmente tesserati alla F.I.Bi.S. E' altresì composta dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici appartenenti alle Società affiliate, aventi diritto di voto, ed eletti nell'ambito delle assemblee regionali elettive.

3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che alla data di convocazione dell'assemblea siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione e che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di n. 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale federale.

Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione a livello nazionale, regionale o provinciale.

La continuità sarà determinata in base alla presenza ad almeno la metà delle prove previste dai campionati provinciali, regionali e nazionali di atleti facenti parte dell'affiliato.

La F.I.Bi.S. è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

Per acquisire il diritto di voto può essere sufficiente anche la sola partecipazione a gare e/o campionati indetti a livello provinciale.

4. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. In ossequio al principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, nelle Assemblee elettive nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai componenti il Consiglio direttivo che li sostituiscono in numero di:
 - 1 (una) delega, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4 (quattro) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5 (cinque) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 6 (sei) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - 7 (sette) deleghe, oltre la propria, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 2000 associazioni e società votanti;

6. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle assemblee regionali, in caso di impedimento a partecipare all'assemblea nazionale, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie.
7. I Membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
8. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi
9. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. In detti casi l'assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.
E' altresì convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.
In tale caso l'assemblea è costituita dai soli affiliati aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, a eleggere un Ufficio di presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento organico.
11. Funge da Segretario il Segretario generale.

Articolo 18 – Convocazione e validità delle assemblee nazionali

1. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto.
2. L'assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Fibis, è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea.
3. Per le sole Assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto a voto.
4. Avverso la validità dell'assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere alla commissione di giustizia e disciplina federale entro sette giorni dallo svolgimento della stessa.
5. In caso di mancata o errata attribuzione del diritto di voto potrà essere proposto ricorso alla commissione di giustizia e disciplina federale fino a cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Articolo 19 – Competenze della assemblea nazionale ordinaria

1. L'assemblea nazionale in seduta ordinaria:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
 - b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i

consiglieri federali di specialità e quelli in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, i componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;

- c) conferisce cariche "ad honorem";
- d) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 20 – Competenze della assemblea nazionale straordinaria

1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio federale;
 - b) elegge i singoli componenti del Consiglio federale, e/o il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli stessi secondo quanto previsto dagli Articoli 32 e 36 del presente Statuto;
 - c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - d) delibera sullo scioglimento della Federazione;
 - e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea ordinaria, fatte salve le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto.

Articolo 21 – Partecipazione alla assemblea e diritto di voto

1. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della F.I.Bi.S., i membri del Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti, gli Organi nazionali e periferici e il Segretario generale ed i candidati alle cariche elettive.
2. Possono assistere eventuali altri soggetti che il Presidente o il Consiglio federale ritenessero opportuno invitare.

Articolo 22 – Commissione verifica poteri e commissione scrutinio

1. La Commissione verifica poteri è presieduta dal Presidente della Commissione di giustizia e disciplina o dal Presidente della Commissione di appello federale.
La composizione e i poteri della Commissione verifica poteri sono disciplinati dal Regolamento organico.
2. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio.

Articolo 23 – Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale

1. Ogni avente diritto al voto esprime un solo voto.
2. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. e per modifiche dello Statuto.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli affiliati, atleti e tecnici.
4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, secondo le modalità previste dal Regolamento organico, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea

nazionale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della F.I.Bi.S. o da chi ne fa le veci e dalla Commissione di scrutinio), che può essere eletto per acclamazione all'unanimità.

5. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche "ad honorem".

Articolo 24 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio federale può indire l'Assemblea nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione su propria proposta di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea nazionale straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto (affiliati atleti e tecnici).
6. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, sono necessari i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all'Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 25 – Scioglimento della F.I.Bi.S.

1. Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.Bi.S. si applicano le disposizione dell'art. 21 c.c.

Articolo 26 – Presentazione delle candidature svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle assemblee

1. Le candidature alle cariche nazionali e periferiche devono essere presentate singolarmente venti giorni prima dell'assemblea presso le segreterie degli Organi per i quali si concorre sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto (affiliati, atleti e tecnici) appartenenti alla rispettiva categoria per la quale il candidato si presenta, non inferiore a 6 (sei) per le elezioni a cariche nazionali, non inferiore a 3 (tre) per le elezioni a cariche regionali e 1 (uno) per le elezioni e cariche provinciali. Chi si candida quale consigliere in quota affiliati, non può candidarsi in quota atleti o tecnici.
Avverso la presentazione di una candidatura ciascun tesserato potrà presentare ricorso al Tribunale federale evidenziando le irregolarità della stessa.
2. E', nello stesso termine, presentata singolarmente la candidatura a presidente del Collegio dei revisori dei conti.
3. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa assemblea. Le candidature devono essere presentate a mezzo raccomandata (fa fede la data di spedizione) con ricevuta di ritorno, a mezzo telefax, e-mail o telegramma (in tali casi dovrà essere successivamente inviato anche il documento con firma in originale), oppure a mano presso la sede nazionale. In quest'ultimo caso la Segreteria sarà tenuta a rilasciare ricevuta con data di ricevimento. Qualora la candidatura sia inviata tramite fax o telegramma il testo dovrà contenere tutti i dati previsti dal comma 4 al fine di consentire la verifica con la documentazione originale inviata successivamente. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.
4. La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sottoscritta da almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, 6 atleti e 6 tecnici; per il Presidente Regionale almeno 4 per ogni categoria e per il Presidente provinciale almeno 3 per categoria.

- Tutti gli atleti e i tecnici possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.
5. Ogni candidato deve sottoscrivere personalmente la candidatura in segno di accettazione
 6. Ogni avente diritto al voto, può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascun ruolo.
 7. Gli Ufficiali di gara che presentano la candidatura a cariche elettive centrali o periferiche si intendono automaticamente e temporaneamente sospesi dall'attività. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
 8. Nel caso in cui la segreteria generale ravvisi illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato il quale potrà proporre entro quarantotto ore ricorso alla commissione di giustizia e disciplina che decide entro quarantotto ore dalla ricezione del ricorso.
 9. Il Presidente federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti .
 10. Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della F.i.Bi.s. potrà essere rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
 11. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale del CONI e del Presidente tenutesi il 19 maggio 2005.
 12. Nella votazione per il Consiglio si può indicare sulla scheda un numero di nomi pari al numero dei consiglieri da eleggere meno due, ad eccezione dell'ipotesi in cui ci sia da eleggere un solo candidato; sono nulle le schede che contengono anche o esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile; formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere.
Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
 13. In tutte le elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio

Articolo 27 – Il Presidente della federazione

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.
A tal fine, il Presidente:
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

Il Presidente, inoltre ha la rappresentanza legale della F.I.Bi.S., ne firma gli atti e per conto di essa assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma e' vincolante; è inoltre

- responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale del funzionamento generale della Federazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza, dei quali fissa l'O.d.G.e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Invita alle riunioni del Consiglio federale, Dirigenti, tesserati e ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
 3. Il Presidente convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei revisori dei conti, entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione dell'Assemblea nazionale elettiva.
 4. E' sua facoltà partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali - con esclusione di quelle di Giustizia e di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di giustizia o di controllo, ne' inserirsi nelle loro funzioni.
 5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
 6. In caso di estrema necessità può convocare, con telegramma, fax o e-mail, l'Assemblea straordinaria non elettiva 15 (quindici) giorni prima della data fissata, invece di 30 (trenta) giorni, dando contemporaneamente notizia degli argomenti all'ordine del giorno, oltreché del giorno, ora e luogo.
 7. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Quest'ultimo resterà in prorogatio unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta.
 8. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente vicario subentrerà l'altro Vicepresidente.
 9. Il Presidente della F.I.Bi.S. può concedere grazia purché risulti scontata la metà della sanzione irrogata.
 10. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva. La Grazia non può essere concessa nei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping.
 11. Il Presidente federale, su parere conforme del Consiglio federale, può proporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale l'attribuzione di cariche onorarie.
 12. Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

Articolo 28 – Il Consiglio federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente eletto da tutti gli aventi diritto al voto (Presidenti, rappresentanti degli atleti e rappresentanti dei Tecnici) e da 10 membri.
2. I 10 Consiglieri sono eletti :
 - a) in numero di 4 (quattro) dagli affiliati delle singole Sezioni in rappresentanza paritetica;
 - b) in numero di 3 (tre) da tutti gli affiliati partecipanti all'Assemblea Nazionale ;
 - c) in numero di 2 (due) dai rappresentanti degli Atleti ;
 - d) in numero di 1 (uno) dai rappresentanti dei Tecnici .
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.
4. La F.I.Bi.S assicura forme di equa rappresentanza fra atleti e atlete.
5. Il Consiglio Federale elegge, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, fra i propri membri, due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie.
6. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale i Responsabili Nazionali di sezione con funzioni consultive senza diritto al voto.
7. Salvo in casi di decadenza anticipata, previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Articolo 29 – Convocazione del Consiglio federale validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio federale è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno sette giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati a partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili alle esigenze dell'attività federale.
4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti 6 consiglieri incluso il Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.
5. Funge da segretario il Segretario della F.I.Bi.S.

Articolo 30 – Competenza del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'organo che in conformità con le direttive del Coni del CIO, indirizza l'attività federale, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della federazione.
In particolare:
 - a) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - b) esprime il proprio parere sulle attività di programmazione, indirizzo e controllo relative all'attività sportiva delegate dal presente statuto al Presidente federale;
 - c) esprime il proprio parere in merito alla nomina del segretario generale della Federazione;
 - d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta Nazionale del Coni per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e le norme sportive antidoping;
 - e) nomina i Responsabili nazionali di Sezione (R.N.S.);
 - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - g) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
 - h) delibera, se delegato dal Coni, il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive.
 - i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
 - j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - l) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
 - m) designa i membri onorari da proporre all'Assemblea nazionale;
 - n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
 - o) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;

- p) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
 - q) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - r) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
 - s) nomina, ai sensi del successivo art. 36 quinquies, i componenti della Commissione federale di garanzia, ai sensi del successivo art. 36 ter, il Procuratore federale, i Sostituti procuratori e i Procuratori Aggiunti;
 - t) nomina, ai sensi dei successivi artt. 47, 48, 49 e 50, i componenti degli Organi di Giustizia;
 - u) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento ad eccezione dei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping;
 - v) elegge, nel suo seno, due Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
 - w) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
 - x) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
 - y) delibera in merito all'accorpamento delle province.
2. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 31 – Decadenza del Consiglio federale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Articolo 32 – Integrazione del Consiglio federale

1. In caso di vacanze dei membri del Consiglio federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione immediata non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa come segue:
 - a) ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima;
 - b) ove l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Articolo 33 – Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di presidenza con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio federale eletti nel proprio ambito.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
Il consiglio di presidenza è convocato mediante comunicazioni via fax o e-mail inviate almeno quattro giorni prima della data della riunione.
3. Dovranno far parte del Consiglio di Presidenza almeno un rappresentante per ciascuna categoria (affiliati, atleti e tecnici).
4. Funge da segretario il Segretario generale senza diritto di voto.
5. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse alla competenza esclusiva di altri Organi.
Ad esso sono demandati:
 - a) il disbrigo degli affari correnti;
 - b) i provvedimenti di urgente attuazione che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.
6. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
7. Alle riunioni del Consiglio di presidenza possono essere invitati, dal Presidente federale, Dirigenti e altre persone senza diritto al voto.

Articolo 34 – Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.
Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) il Presidente é eletto dall'Assemblea Nazionale;
 - b) due componenti effettivi e due componenti supplenti sono nominati dal C.O.N.I.
3. Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua specifica qualità da tutte e tre le componenti.

4. Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 35 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo, anche di natura contabile, ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.I.S.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.B.I.S. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
5. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza.;
 - d) la cancellazione o la sospensione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 36 – Sostituzioni

1. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile. In caso di vacanze tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti. Il CONI provvederà alle nuove nomine.

Articolo 36 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone da un Procuratore federale e due Procuratori Aggiunti.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. Il Procuratore federale e i Procuratori Aggiunti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Procuratori Aggiunti coadiuvano il Procuratore federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.
8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Articolo 36 ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 36 quater - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 36 quinquies - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 36 sexies - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

1. Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZ.II – ORGANI TECNICI FEDERALI

Articolo 37 – I responsabili nazionali di sezione (r.n.s.)

1. L'attività federale si esplica in relazione a tutte le discipline sportive contemplate dalla F.I.Bi.S. distinte per tipologia di disciplina nelle seguenti Sezioni: Sezione BOCLETTE – Sezione CARAMBOLA – Sezione POOL/SNOOKER – Sezione STECCA
2. I Responsabili nazionali di Sezione sono nominati dal Consiglio federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. I Responsabili nazionali di Sezione, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono a elaborare i programmi di attività e i regolamenti tecnici da sottoporre a deliberazione del Consiglio federale.
4. I Responsabili Nazionali di Sezione devono predisporre annualmente un piano di spese previste per il funzionamento delle Sezioni, un rendiconto dei contributi erogati a tal fine dal Consiglio federale, secondo le norme previste dal Regolamento organico e dal Regolamento di contabilità e amministrazione.
5. L'attività finanziaria delle Sezioni è soggetta all'approvazione del Consiglio federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.
6. Per il conseguimento dei fini istituzionali federali sono costituite, in seno a ogni Sezione, le Commissioni tecnico – sportive nominate dal Consiglio federale su proposta del Responsabile Nazionale di Sezione.
7. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la deliberazione del Regolamento tecnico di gioco e le modifiche dello stesso.
8. I Responsabili nazionali di Sezione propongono al Consiglio federale la nomina di Commissari periferici, ove ne ricorra la necessità.
9. Il Responsabile nazionale di Sezione propone al Consiglio federale la nomina di un Responsabile Nazionale degli Ufficiali di gara della sezione, che entrerà a far parte della Commissione federale Ufficiali di gara che coordina le attività arbitrali di tutte le sezioni.

SEZ. III – ORGANI PERIFERICI

Articolo 38 – L'assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è costituita dai presidenti delle associazioni sportive affiliate, con diritto di voto, facenti parte dei comitati provinciali aventi sede nella regione.
L'assemblea regionale elettiva svolta al termine del quadriennio olimpico deve prevedere la partecipazione anche degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale Elettiva. I suddetti rappresentanti saranno votati esclusivamente dagli appartenenti alle rispettive categorie ai sensi dell'art. 13 commi 2, 3 e 4 del presente Statuto. Gli atleti e i tecnici aventi diritto al voto sono quelli appartenenti a csb aventi diritto al voto ed eletti dagli atleti e dai tecnici del proprio csb.
2. L'assemblea è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata, telegramma, posta elettronica o altro mezzo purchè consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione, indirizzato a tutti gli affiliati, ai tecnici e agli atleti aventi diritto al voto, che si considerano a tutti gli effetti domiciliati presso la società di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto. Copia della convocazione sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione.
3. L'assemblea regionale ordinaria deve svolgersi al termine del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche e deve essere svolta almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea nazionale elettiva.
4. I legali rappresentanti degli affiliati, oltre che i propri dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea i Presidenti di affiliati della medesima regione di appartenenza, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.
Ciascun Presidente o suo delegato può essere portatore, oltre alla propria di:
 - 1 (una) delega oltre le 20 (venti) associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe oltre le 50 (cinquanta) associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe oltre le 100 (cento) associazioni e società votanti;

- 4 (quattro) deleghe oltre le 200 (duecento) associazioni e società votanti;
- 5 (cinque) deleghe oltre le 400 (quattrocento) associazioni e società votanti;
- 6 (sei) deleghe oltre le 800 (ottocento) associazioni e società votanti;
5. L'Assemblea regionale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale;
 - b) cinque consiglieri eletti dagli affiliati, inclusi i membri paritetici del Consiglio Regionale (massimo quattro), in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
 - c) vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio regionale predisposta dal Consiglio medesimo;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.In sede di assemblea elettiva regionale si procede alla elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici votati esclusivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici societari
6. La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i candidati alle cariche elettorali.
7. L'Assemblea regionale in sessione straordinaria deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio stesso.
8. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli articoli 31 e 32.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.
10. I membri del Consiglio federale, i consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, i Presidenti dei Comitati provinciali nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Articolo 39 – Il Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto dall'Assemblea regionale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.
2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili ed è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e, nei casi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea regionale.
4. Il Presidente del Consiglio regionale può invitare alle riunioni del Consiglio regionale i Presidenti o Delegati provinciali o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Il Presidente del Consiglio regionale controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali determinandone gli indirizzi, in conformità alle disposizioni della Federazione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.

Articolo 40 – Il Comitato regionale

1. E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall'art. 38 quinto comma lettere a) e b).
2. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nel loro seno un Vicepresidente, nella loro prima riunione.
3. Il Comitato regionale deve essere costituito qualora nella Regione siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
4. Nella Regione Trentino – Alto Adige, rispettivamente nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
5. Il Consiglio regionale applica e fa applicare tutte le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali, con la collaborazione dei Comitati provinciali.
6. Il Consiglio regionale:
 - a) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee regionali, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria.
 - b) predispose i rendiconti trimestrali dei contributi erogati dal Consiglio federale da sottoporre all'approvazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione.
 - c) predispose la relazione tecnico – morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale.
7. Il comitato regionale è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria. A tal fine il comitato regionale potrà dotarsi di un proprio codice fiscale autonomo rispetto a quello federale. Al termine di ciascun esercizio il presidente regionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il bilancio annuale del Comitato.

Articolo 41 – Il delegato regionale

1. Nelle Regioni ove non sia costituito il Comitato regionale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 40, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato regionale secondo quanto previsto dallo Statuto
2. Sino alla costituzione del Consiglio regionale svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito regionale.
3. Ha l'obbligo di inviare, ogni 6 mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. Il delegato dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

Articolo 42 – L'assemblea provinciale

1. L'assemblea provinciale è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni sportive affiliate aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, facenti parte del comitato provinciale così come determinato dal Consiglio Federale che, per ragioni legate alla razionalizzazione dell'attività sportiva, potrà deliberare l'accorpamento di più province limitrofe.
2. E' indetta dal Consiglio provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea provinciale ordinaria si riunisce almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'Assemblea nazionale elettiva, per il rinnovo delle cariche provinciali
4. L'Assemblea provinciale ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente provinciale;
 - b) cinque consiglieri eletti dagli affiliati inclusi i membri paritetici (massimo quattro) del Consiglio Provinciale in rappresentanza di ogni sezione sportiva presente sul territorio;
 - c) vota la relazione tecnico – morale e finanziaria del Consiglio provinciale predisposta dal

Consiglio stesso;

- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea provinciale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 31 e 32.
6. L'Assemblea provinciale straordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritengano opportuno:
 - a) la metà più 1 uno dei membri del Consiglio provinciale;
 - b) la metà più 1 (uno) degli affiliati aventi diritto al voto;
7. In ogni caso la convocazione deve essere richiesta per iscritto e con le relative motivazioni.
8. Nell'Assemblea provinciale ordinaria elettiva è ammesso il rilascio ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto e appartenenti alla stessa Provincia di una sola delega, purché il numero degli affiliati aventi diritto al voto nell'ambito della Provincia sia superiore a 10 (dieci).
9. I membri del Consiglio federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, nonché i Presidenti dei Comitati provinciali, non possono rappresentare società, né direttamente né per delega.
10. Per quanto non contemplato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di Assemblee, contenute nel presente Statuto e nel Regolamento organico.

Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.Bi.S.
2. Rappresenta la F.I.Bi.S. ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio provinciale, del funzionamento del Consiglio medesimo, nei confronti dell'Assemblea provinciale, del Consiglio regionale e del Consiglio federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale e, nei casi e nei termini stabiliti convoca l'Assemblea provinciale.
4. Il Presidente del Consiglio provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio provinciale i Presidenti, Atleti e Tecnici degli affiliati della Provincia o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Bi.S.
6. Il Presidente del Consiglio provinciale deve orientare l'attività del Consiglio nell'interesse della Federazione favorendo lo sviluppo delle quattro specialità.
7. Il Presidente del Consiglio provinciale è sottoposto al controllo del Consiglio federale e deve programmare l'attività provinciale in collaborazione e sotto il controllo e il coordinamento del Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 44 – Il Comitato provinciale

1. E' retto da un Consiglio composto così come previsto dall' art. 40
2. Il comitato provinciale potrà essere costituito qualora nella Provincia siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
3. Il Consiglio provinciale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
4. Il Consiglio provinciale viene convocato possibilmente ogni mese, ma non meno di 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
6. La convocazione del Consiglio provinciale può anche essere richiesta dalla metà più 1 (uno) dei componenti lo stesso, che ne facciano motivata richiesta al Presidente.

7. Il Consiglio Provinciale delibera la convocazione dell'Assemblea provinciale prevista dall'articolo 42, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea provinciale straordinaria
8. Predisporre la relazione tecnico-morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale.
9. Per la decadenza del Consiglio provinciale nonché per l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
10. Le norme di carattere tecnico -- organizzativo sono esplicitate nel Regolamento organico.
11. Il comitato provinciale è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria. A tal fine il comitato provinciale potrà dotarsi di un proprio codice fiscale autonomo rispetto a quello federale. Al termine di ciascun esercizio il presidente provinciale, entro il 28 febbraio di ciascun anno dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il bilancio annuale del Comitato.

Articolo 45 – Il delegato provinciale

1. Nelle Province ove non sia costituito il Comitato provinciale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 44 il Consiglio federale nomina un Delegato provinciale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato provinciale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Sino alla costituzione del Comitato svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito provinciale.
3. Ha l'obbligo di inviare ogni 6 (sei) mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. Il delegato dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.

SEZ. IV – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 46 – Principi informativi della giustizia federale

1. La Giustizia federale è amministrata in base al "Regolamento di giustizia", deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., nonché in base al Codice della Giustizia Sportiva. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. La giustizia sportiva deve assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Consiglio Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
3. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. Le controversie devono essere discusse in pubblica udienza.
6. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine la durata del processo sportivo non può essere, di norma, superiore ai 30 giorni.
7. Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

8. E' consentita l'emanazione da parte del giudice di provvedimenti cautelari, secondo le disposizioni del Regolamento di giustizia.
9. Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play" (gioco leale), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, del diritto di difesa, della facoltà di ricusazione del giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché della possibilità di una revisione della sentenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, non emersi né prevedibili al momento della sentenza definitiva. Deve, inoltre, essere garantita la possibilità di impugnazione di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
10. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping
11. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
12. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
Le norme che precedono si applicano, ove applicabili, al procuratore federale.
13. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
14. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Articolo 46 bis – Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.
2. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *home page*.

Articolo 47 – Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello.
3. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsunzione dei medesimi giudici.

Articolo 48 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. L'istituzione dei Giudici territoriali nonché la costituzione e la distribuzione della loro competenza sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Articolo 49 - Nomina del Giudice sportivo nazionale, dei Giudici sportivi territoriali e della Corte sportiva di appello

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - dottori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e/o economiche.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
5. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
6. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
7. È facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
8. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
9. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali eventualmente determinate dal Consiglio federale con propria deliberazione.
10. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 50 - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte sportiva di appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. La Corte sportiva di appello si compone di tre componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
5. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Art. 50 bis - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale si compone di tre componenti. La Corte federale di appello si compone di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale con numero di tre componenti. La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero di cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 50 ter - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 50 quater - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Articolo 51 – Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna
2. E' concessa dal Giudice federale di appello quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

SEZ. V – ALTRI ORGANISMI

Articolo 52 – Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.Bi.S. prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a. esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.Bi.S.
 - c. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.Bi.S.
 - d. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.Bi.S.
 - e. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 53 – Nomina delle commissioni federali

1. Il Consiglio federale, con propria delibera, può sempre e comunque conferire incarichi e costituire Commissioni Federali stabilendone la composizione, i compiti e la durata per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 54 – Commissione per la promozione del settore giovanile

1. Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la promozione del settore giovanile con carattere permanente.
2. La commissione è composta da tre membri. I compiti e le competenze della commissione sono regolati dal regolamento organico.

Articolo 55 – Commissione tecnica arbitrale nazionale

1. La Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale (C.T.A.) viene eletta dagli ufficiali di gara nazionali ed è composta da un Presidente e da 4 (quattro) componenti uno per ogni sezione.
2. I compiti e le competenze della C.T.A. sono disciplinati dal Regolamento organico e dai regolamenti di settore.

Articolo 56 – Società di scopo

1. Il consiglio Federale può deliberare la costituzione di società senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi sportivi e iniziative volte allo sviluppo del biliardo sportivo. Il capitale sociale di tali società dovrà essere interamente sottoscritto dalla F.I.Bi.S. e i membri dell'organo amministrativo dovranno essere scelti preferibilmente tra i membri del Consiglio Federale e, comunque dovranno essere tesserati federali. Il bilancio di tali società è disciplinato dall'art. 61 del presente Statuto.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

Articolo 57 – Requisiti di eleggibilità

- I. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) Siano tesserati regolarmente alla F.I.Bi.S. al momento del deposito della candidatura presso la Federazione
 - e) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.Bi.S., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.Bi.S. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte
2. Possono candidarsi gli Atleti e i Tecnici regolarmente tesserati in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'assemblea
3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
4. Il requisito di cui al punto d) non è richiesto per i componenti il Collegio dei revisori dei conti, per i componenti della Commissione federale di garanzia, degli Organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.
5. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal Coni stesso.

7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti elencati ai precedenti commi, o il venir meno nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.

Articolo 58 – Incompatibilità

1. La qualifica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei revisori dei conti e di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, centrale e periferica nell'ambito della stessa Federazione.
3. Le qualifiche di Presidente e Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal Coni.
4. Sono inoltre incompatibili con le cariche federali e con le cariche sociali, le qualifiche di ufficiali di gara, qualora i detti soggetti siano in attività di servizio continuativa. La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con la qualifica di tecnico.
5. La qualifica di Presidente del Comitato provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Comitato regionale.
6. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 59 – Durata delle cariche

1. Le cariche federali hanno durata massima di 4 (quattro) anni cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico anche nei casi di nuovi eletti infraquadriennali per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.
2. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale.

TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 60 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.Bi.S. è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte tra immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e fondi.
2. Tutti i beni del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 61 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della F.I.Bi.S. coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.Bi.S. spetta al Consiglio Federale, si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I.
5. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del Coni il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Coni.
6. Il bilancio d'esercizio annuale e le relazioni illustrative, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicate sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
7. Ove la F.I.Bi.S. costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 62 – Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 63 – Sistema di giustizia e Arbitrato per lo sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64 – Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica dello sport del Biliardo sono dettate dal Regolamento organico e dai Regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale.
2. I predetti regolamenti devono conformarsi, al pari dello Statuto, ai principi fondamentali e al Codice della Giustizia Sportiva, e non debbono contenere norme in contrasto con le direttive emanate dal C.O.N.I. medesimo Articolo.

Articolo 65 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Sommario

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITÀ	1
Articolo 1 – Costituzione	1
Articolo 2 – Fini istituzionali	1
Articolo 3 – Attività agonistica	2
Articolo 4 – Durata e sede	2
TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI	2
Articolo 5 – Affiliati	2
Articolo 6 – Doveri degli affiliati	4
Articolo 7 – Diritti degli affiliati	4
Articolo 8 – Rinnovo dell'affiliazione	4
Articolo 9 – Cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.	4
Articolo 10 – Fusione	5
Articolo 11 – I tesserati	5
Articolo 12 – Doveri dei tesserati	5
Articolo 13 – Diritti dei tesserati	6
Articolo 14 – Tesseramento, durata e cessazione	6
Articolo 15 – Sanzioni	6
TITOLO III - ORDINAMENTO	7
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE	7
Articolo 16 – ORGANI E ORGANISMI DELLA F.I.Bi.S.	7
CAPO II – ORGANI FEDERALI	8
SEZ. I – ORGANI CENTRALI	8
Articolo 17 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE	8
Articolo 18 – Convocazione e validità delle assemblee nazionali	9
Articolo 19 – Competenze della assemblea nazionale ordinaria	9
Articolo 20 – Competenze della assemblea nazionale straordinaria	10
Articolo 21 – Partecipazione alla assemblea e diritto di voto	10
Articolo 22 – Commissione verifica poteri e commissione scrutinio	10
Articolo 23 – Modalità di deliberazione dell'assemblea nazionale	10
Articolo 24 – Modifiche dello Statuto	11
Articolo 25 – Scioglimento della F.I.Bi.S.	11
Articolo 26 – Presentazione delle candidature svolgimento delle elezioni a cariche elettive nelle assemblee	11
Articolo 27 – Il Presidente della federazione	12
Articolo 28 – Il Consiglio federale	13
Articolo 29 – Convocazione del Consiglio federale validità delle deliberazioni	14
Articolo 30 – Competenza del Consiglio federale	14
Articolo 31 – Decadenza del Consiglio federale	15
Articolo 32 – Integrazione del Consiglio federale	16
Articolo 33 – Il Consiglio di presidenza	16
Articolo 34 – Il collegio dei revisori dei conti	16
Articolo 35 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti	17
Articolo 36 – Sostituzioni	17
Articolo 36 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale	17
Articolo 36 ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale	18



Articolo 36 quater - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio.....	18
Articolo 36 quinquies - Commissione federale di garanzia.....	18
Articolo 36 sexies - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio.....	18
SEZ. II – ORGANI TECNICI FEDERALI	18
Articolo 37 – I responsabili nazionali di sezione (r.n.s.).....	18
SEZ. III – ORGANI PERIFERICI	19
Articolo 38 – L’assemblea regionale.....	19
Articolo 39 – Il Presidente del Consiglio regionale.....	20
Articolo 40 – Il Comitato regionale.....	20
Articolo 41 – Il delegato regionale.....	21
Articolo 42 – L’assemblea provinciale.....	21
Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale.....	22
Articolo 44 – Il Comitato provinciale.....	22
Articolo 45 – Il delegato provinciale.....	23
SEZ. IV – ORGANI DI GIUSTIZIA	23
Articolo 46 – Principi informativi della giustizia federale.....	23
Articolo 46 bis – Posta elettronica certificata e Registri dei procedimenti e delle sanzioni.....	24
Articolo 47 – Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi.....	24
Articolo 48 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.....	25
Articolo 49 - Nomina del Giudice sportivo nazionale, dei Giudici sportivi territoriali e della Corte sportiva di appello.....	25
Articolo 50 - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello.....	26
Art. 50 bis - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali.....	26
Art. 50 ter - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio.....	26
Art. 50 quater - Procedimenti in materia di doping.....	27
Articolo 51 – Riabilitazione.....	27
SEZ. V – ALTRI ORGANISMI	27
Articolo 52 – Il Segretario generale.....	27
Articolo 53 – Nomina delle commissioni federali.....	27
Articolo 54 – Commissione per la promozione del settore giovanile.....	27
Articolo 55 – Commissione tecnica arbitrale nazionale.....	28
Articolo 56 – Società di scopo.....	28
TITOLO IV - CARICHE FEDERALI	28
Articolo 57 – Requisiti di eleggibilità.....	28
Articolo 58 – Incompatibilità.....	29
Articolo 59 – Durata delle cariche.....	29
TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA	29
Articolo 60 – Patrimonio.....	29
Articolo 61 – Esercizio finanziario.....	29
TITOLO VI - NORME GENERALI PROCEDIMENTI ARBITRALI	30
Articolo 62 – Arbitrato federale.....	30
Articolo 63 – Sistema di giustizia e Arbitrato per lo sport.....	31
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
Articolo 64 – Disposizioni di attuazione.....	31
Articolo 65 - Disposizioni finali.....	31